



Delibera n. 2120

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. EUGENIO PERITI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”), come successivamente modificato e integrato;

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 483 del 21 maggio 2013, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Periti Eugenio, nato a Fiorenzuola D'Arda (PC), il 15 novembre 1971;

PREMESSO che in data 19 luglio 2021 (prot. n. 0049149) l'Ufficio Albo consulenti finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo copia della richiesta di rinvio a giudizio emessa, [omissis] nei confronti del Sig. Periti Eugenio e di altri soggetti coimputati;

PREMESSO che dall'esame della documentazione agli atti è emerso, in particolare, che il Sig. Periti è imputato nel procedimento penale [omissis], in ordine ai reati di cui [omissis];

PREMESSO che con nota dell'8 novembre 2021 (prot. n. 0074293) è pervenuto dalla Procura della Repubblica [omissis] l'aggiornamento del certificato dei carichi pendenti, alla data del 5



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

novembre 2021, inerente al Sig. Periti, in relazione al quale il consulente finanziario è imputato nell'ambito [omissis].;

PREMESSO che con nota del 3 marzo 2022 (prot. n. 0015691) il Tribunale [omissis]– Ufficio del Giudice per le indagini preliminari ha confermato l'emissione di una sentenza di incompetenza territoriale nei confronti del consulente finanziario in relazione al procedimento penale n. [omissis];

PREMESSO che con nota del 27 luglio 2022 (prot. n. 0048262) è stata trasmessa all'Ufficio Vigilanza Albo copia della richiesta di rinvio a giudizio emessa, in data 22 settembre 2021, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale [omissis] nell'ambito del procedimento penale n. [omissis];

PREMESSO che con la medesima nota è stata altresì trasmessa copia del decreto di fissazione dell'Udienza Preliminare emesso dal Tribunale Ordinario di [omissis] – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in data 25 maggio 2022, nell'ambito del medesimo procedimento penale;

PREMESSO che la sopraindicata richiesta di rinvio a giudizio, emessa nell'ambito del procedimento penale individuato dal [omissis], ha chiarito che il Sig. Periti risulta imputato per [omissis];

PREMESSO che nell'ambito delle funzioni sopra indicate, il consulente finanziario è imputato, [omissis];

PREMESSO che le condotte sopra riportate sono state poste in essere, a tenore di quanto evidenziato dall'Autorità Giudiziaria, [omissis];

PREMESSO che, con lettera del 25 ottobre 2022 (prot. n. 0067613), notificata all'interessato nella medesima data, l'Organismo ha comunicato al consulente finanziario l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per [omissis];

PREMESSO che con la succitata nota l'Organismo ha comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che in data 4 novembre 2022 (prot. n. 0070049) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] ha trasmesso il certificato dei carichi pendenti inerente al consulente finanziario, aggiornato alla data del 24 ottobre 2022, nell'ambito del quale è stata confermata la pendenza del richiamato procedimento penale nei confronti del Sig. Periti;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che il consulente finanziario, a fronte dell'avvio del procedimento cautelare, non risulta aver presentato deduzioni difensive o aver trasmesso documentazione a scopo difensivo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato [*omissis*], per il quale il consulente finanziario è imputato, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Periti, [omissis] – tali circostanze sono idonee a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che ulteriori elementi di gravità delle circostanze, per cui il consulente è stato rinviato a giudizio nell'ambito del suddetto procedimento penale, emergono in relazione: [omissis];

RILEVATA la peculiare rilevanza del bene giuridico tutelato dalla norma penale che si assume violata, la quale è stata prevista dal legislatore a salvaguardia del patrimonio dei clienti e della correttezza e della trasparenza in ordine allo svolgimento della fase di negoziazione e di compravendita di beni suscettibili di valutazione economica;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Periti, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO che per tutto quanto sopra rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio dei profili di carattere discrezionale, in particolare, rispetto all'interesse personale del Sig. Periti di esercitare l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede risulta prevalere l'interesse generale alla sospensione del consulente dall'Albo posto che il medesimo al momento dell'adozione della presente risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere sia destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Periti dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

DELIBERA

che il Sig. Eugenio Periti, nato a Fiorenzuola D'Arda (PC), il 15 novembre 1971, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 25 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino